

RESOCONTO STENOGRAFICO

237.

SEDUTA DI LUNEDÌ 28 LUGLIO 1997

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione (Discussione):		Missioni	21139
S. 2540. - Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (<i>approvato dal Senato</i>) (4014)	21139	Progetti di legge costituzionale (Seguito della discussione):	
Presidente	21139, 21140	TRANTINO; SIMEONE; SELVA; FRATTINI e PRESTIGIACOMO; LEMBO; GIOVANARDI e SANZA; DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; BOATO: Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (830-921-1379-1421-2575-3093-3754-3836)	21148
Fioroni Giuseppe (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), <i>Relatore</i>	21139	Presidente	21148, 21151
Viserta Costantini Bruno, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	21140	Castellani Pierluigi, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	21150
Disegno di legge di conversione (Discussione):		Maselli Domenico (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), <i>Relatore per la maggioranza</i>	21148
S. 2582. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1997, n.185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione (<i>approvato dal Senato</i>) (4019)	21141	Proposta di legge (Approvazione in Commissione)	21139
Presidente	21141, 21148	Ordine del giorno della seduta di domani	21151
Benvenuto Giorgio (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), <i>Relatore</i>	21141, 21147	Considerazioni integrative della relazione del deputato Giorgio Benvenuto sul disegno di legge di conversione n. 4019	21152
Castellani Pierluigi, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	21145, 21147		
Leone Antonio (gruppo forza Italia)	21145		

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1997

La seduta comincia alle 11,10.

ADRIA BARTOLICH, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 25 luglio 1997.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Giovanni Bianchi, Bindi, Dini, Fantozzi, Prodi, Turco e Zacchera sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono otto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione del 24 luglio 1997 della XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede legislativa, è stato approvato il seguente progetto di legge:

S. 847 - Senatori VALLETTA ed altri: Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la riabilitazione visiva (approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (3609) approvato con modificazioni e con il seguente titolo: « Disposizioni per la prevenzione della cecità, la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati » (3609).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: S. 2540 - Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (approvato dal Senato) (4014) (ore 11,17).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Ricordo che nella seduta del 22 luglio 1997 la I Commissione ha espresso parere favorevole, a norma dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento.

Avverto che la XII Commissione (Affari sociali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Fioroni, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE FIORONI, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, signori membri del Governo, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, consente di dare certezze ad una serie di procedure che riguardano il lavoro degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico del nostro paese. Esso consente, infatti, di superare la fase di emergenza, chiarendo quali sono gli organi di governo degli istituti.

La Commissione sottolinea che quello al nostro esame è un provvedimento solo temporaneo e che il periodo di attesa sarà breve lo dimostra il fatto che, per la prima volta, mentre esaminiamo il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante la proroga dei commissari e dei subcommissari, il Governo ha già predisposto il disegno di legge per il riordino complessivo degli IRCCS.

Come dicevo, questo provvedimento porta certezze ai dipendenti e per l'attività di ricerca degli istituti e fa chiarezza sulla necessità che ogni istituto sia guidato da un commissario e da subcommissari.

Mi preme poi sottolineare che il decreto riafferma — qualora fosse necessario — un principio ovvio e cioè che in una gestione temporanea e straordinaria, quale quella che caratterizza in questa fase gli IRCCS, la nomina dei commissari e dei subcommissari, scelti tra persone di elevata qualificazione, non può che avvenire con un rapporto fiduciario da parte del ministro, che è l'unico responsabile degli indirizzi e della gestione.

Il disegno di legge che è stato predisposto dal Governo e che ci auguriamo il Parlamento riesca a licenziare entro il prossimo settembre consente di mettere mano al riordino complessivo degli IRCCS, affidando a questa proroga il carattere di ultimo rinvio, resosi necessario per i ritardi nel progetto complessivo di riordino degli IRCCS stessi.

Credo che proprio per questo nel dibattito e in sede di presentazione degli ordini del giorno dovremo evitare di inserire elementi di contrasto con il disegno di legge e, soprattutto, con il dibattito che si è già svolto nelle Commissioni della Camera e del Senato.

Ribadisco, ancora una volta, che gli IRCCS afferiscono alla ricerca biomedica e rappresentano la punta di diamante della ricerca delle nuove tecnologie per il sistema sanitario nazionale. Proprio in considerazione di questo, auspico che possa aprirsi un rapporto più chiaro e preciso con la ricerca scientifica.

Per tali ragioni ritengo che si debba evitare di inserire nell'attuale provvedi-

mento — anche attraverso la presentazione di ordini del giorno — misure che possano creare contraddizione, chiamando ad intervenire sugli IRCCS le competenze di altri ministeri.

Per questi motivi credo di non dover aggiungere altro all'illustrazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 171 del 1997.

Ribadisco, dunque, il parere favorevole espresso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BRUNO VISERTA COSTANTINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. L'illustrazione del relatore è stata esauriente e precisa ed io posso soltanto aggiungere che il decreto-legge in esame è un atto obbligato per il fatto che il 30 giugno scorso è scaduta la normativa che consentiva la gestione straordinaria degli IRCCS. Nel momento in cui si affronta l'esame di un decreto-legge che proroga la possibilità di nominare i commissari straordinari è inevitabile chiedersi come e quando avrà luogo la sistemazione definitiva degli istituti e quindi l'insediamento degli organismi ordinari.

Il relatore ha ricordato che il Governo ha già presentato un disegno di legge per creare le condizioni giuridiche per una gestione ordinaria dell'IRCCS. Aggiungo che il Governo ha fatto il possibile affinché questo disegno di legge fosse discusso e approvato nel più breve tempo possibile, per dare finalmente una sistemazione definitiva a questo importantissimo comparto della sanità nazionale.

PRESIDENTE. Constato l'assenza degli onorevoli Baiamonte e Conte iscritti a parlare: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione (approvato dal Senato) (4019) (ore 11,23).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione.

Ricordo che nella seduta del 22 luglio 1997 la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole, a norma dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento.

Avverto che la VI Commissione (Finanze) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Benvenuto, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIORGIO BENVENUTO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento all'ordine del giorno nell'odierna seduta è stato adottato dal Governo allo scopo di rispondere a sollecitazioni che erano state avanzate da più parti affinché si rimediasse ad un problema emerso in sede di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito dalla legge n. 140 del 1997.

In sostanza, come affermato nel preambolo del decreto-legge in discussione, si tratta di differire il termine, fissato al 30 giugno scorso, per l'effettuazione da parte degli eredi e dei legatari del versamento dei tributi connessi alle dichiarazioni di successione, « al fine di evitare che i soggetti interessati, non ancora adeguatamente informati, incorrano in sanzioni per il ritardato versamento ».

Occorre infatti considerare che con l'articolo 11 del decreto-legge n. 79 cui ho

fatto riferimento in precedenza, è stata introdotta una nuova disciplina tributaria per il versamento dei tributi relativi alle successioni *mortis causa*, che ha modificato in misura rilevante quella preesistente.

In termini estremamente sintetici, ricordo che una prima modificazione apportata dal decreto-legge n. 79 consiste nell'obbligo posto a carico di eredi e legatari di provvedere alla liquidazione dei versamenti delle imposte ipotecarie e catastali, nonché delle imposte di bollo, delle tasse catastali e delle imposte sostitutive dell'INVIM, qualora nella dichiarazione di successione o in quella sostitutiva o integrativa siano indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi.

In questo modo il soggetto passivo è tenuto ad effettuare l'autoliquidazione delle imposte citate, il cui prospetto dovrà essere prodotto in allegato alla dichiarazione a pena di irregolarità della dichiarazione stessa. Resta fermo invece il principio della liquidazione dell'imposta di successione da parte degli uffici del registro. Il decreto-legge n. 79 ha inoltre modificato le previgenti disposizioni relative all'indicazione del contenuto della dichiarazione di successione, stabilendo che dalla dichiarazione stessa dovranno risultare anche gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecarie e catastali, dell'imposta di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva dell'INVIM. A ciò va aggiunto l'obbligo di allegare il prospetto di liquidazione delle imposte versate. La disposizione ha stabilito altresì che l'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservata dagli eredi e dai legatari fino alla scadenza del termine per la rettifica della dichiarazione, stabilito in due anni.

Infine, è stata modificata la normativa concernente la detraibilità delle altre imposte dall'imposta di successione, allo scopo di escludere l'INVIM, liquidata in dipendenza dell'apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso.

L'abrogazione della detraibilità dell'INVIM è legata al fatto che tale imposta viene sostituita da un'imposta con aliquota pari all'1 per cento. Al riguardo segnalo che la nuova imposta sostitutiva si applica, invece che sull'incremento di valore come accadeva per l'INVIM, sul valore globale dell'immobile e nella sola ipotesi di acquisto per successione. L'imposta sostitutiva, a differenza dell'INVIM, non è detraibile dall'imposta di successione e si applica alle successioni apertesi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto n. 79 del 1997 (il 29 marzo 1997) fino alla data del 1° gennaio 2003, nonché a quelle per le quali, alla stessa data del 29 marzo 1997, pende ancora il termine per la presentazione della dichiarazione di successione.

Per quanto riguarda le modifiche apportate alla disciplina delle imposte ipotecaria e catastale mi limito a ricordare che il decreto-legge n. 79 ha modificato varie disposizioni contenute nel relativo testo unico, che tuttavia eviterò di illustrare in dettaglio. Va infine sottolineato che il 21 maggio scorso un decreto del ministro delle finanze ha provveduto a definire le modalità di liquidazione di pagamento delle imposte ipotecarie, catastali, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili relativi alle successioni. Come ho già precisato, il nuovo regime introdotto dal decreto-legge n. 79 si applica alle successioni aperte dalla data di entrata in vigore dello stesso, nonché alle successioni per le quali alla stessa data pende ancora il termine per la presentazione della dichiarazione di successione. Per quanto concerne invece le dichiarazioni di successione già presentate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 79 e per le quali non siano ancora stati notificati da parte degli uffici gli avvisi di liquidazione delle relative imposte, il comma 4 dell'articolo 11 ha disposto a carico degli eredi e dei legatari l'obbligo di effettuare il versamento in autoliquidazione delle imposte ipotecarie e catastale, dell'imposta di bollo e delle tasse ipote-

carie nel termine del 30 giugno 1997, con esclusione dell'imposta sostitutiva, che non è dovuta, e fatta salva la liquidazione dell'INVIM da parte dell'ufficio del registro. Il termine del 30 giugno si è dimostrato tuttavia insufficiente a consentire ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi connessi all'autoliquidazione, che implicano l'acquisizione di un'apposita modulistica e la redazione del prospetto cui ho fatto cenno in precedenza. Ciò ha determinato notevoli difficoltà negli uffici competenti, che in molti casi sono stati sommersi dalle richieste di chiarimenti da parte dei contribuenti circa le modalità di applicazione della normativa introdotta con il decreto-legge n. 79. È risultato quindi necessario spostare il termine del 30 giugno in modo da assicurare ai soggetti interessati la possibilità di effettuare i versamenti in autoliquidazione senza incorrere nelle sanzioni che altrimenti si sarebbero dovute applicare per il ritardato adempimento.

In sostanza, quindi, il differimento del termine al 30 settembre 1997, disposto all'articolo 1 del decreto-legge in esame, risulta assolutamente condivisibile, in quanto ispirato all'esigenza di non penalizzare ingiustamente i contribuenti. Si può peraltro rilevare che quest'ultimo è proprio l'obiettivo di fondo che ispira il provvedimento relativo allo statuto del contribuente attualmente all'esame del Senato. Si tratta in altri termini di assumere tutte le iniziative idonee ad instaurare un corretto rapporto tra cittadino e fisco, eliminando quelle misure di carattere vessatorio che riguardano anche alcuni degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e che provocano notevole disagio e un diffuso malcontento. Peraltro, mi sembra doveroso ricordare che il Governo sta compiendo un lodevole sforzo in tal senso, mediante l'adozione dei vari decreti legislativi di riforma del sistema tributario in attuazione delle deleghe conferitegli con l'ultima manovra di bilancio. Da questo punto di vista, mentre ribadisco il giudizio positivo già espresso nei confronti del contenuto del decreto-legge n. 185, sottolineo la necessità di ulteriori

progressi sul versante della semplificazione del sistema tributario, nel senso della riduzione degli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti e dell'instaurazione di un rapporto corretto tra questi ultimi e il fisco.

Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stata apportata una modifica al testo del decreto-legge diretta ad inserire un nuovo articolo, concernente il differimento al 1° dicembre 1997 del termine fissato al 30 giugno 1997 dall'articolo 3, comma 75, della legge n. 662, per la regolarizzazione delle società semplici esercenti attività agricola. Molto brevemente, ricordo che il comma 75 consente alle società semplici esercenti attività agricola esistenti alla data del 19 febbraio 1996 di effettuare la regolarizzazione ai fini fiscali secondo le regole dettate, ove compatibili, per la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari prevista dai commi da 68 a 74 dello stesso articolo 3. Il comma 68 dell'articolo 3 dispone che le società di fatto e irregolari possono essere regolarizzate nelle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro V del codice civile — si tratta delle disposizioni relative alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice — entro il 30 giugno 1997. Per quanto riguarda la disciplina fiscale, i commi 70, 73, 74 e 76 prevedono un regime agevolato per la regolarizzazione delle società irregolari o di fatto, che si applica anche alle società semplici che svolgono attività agricola, cui si riferisce il differimento del termine posto dall'articolo 1-bis del decreto-legge in discussione.

Limitandomi agli aspetti più significativi, ricordo che tale regime si traduce essenzialmente nella previsione per cui gli atti e le formalità posti in essere ai fini della regolarizzazione possano essere assoggettati, in luogo dei relativi tributi (imposta di registro, imposta catastale e ipotecaria sugli immobili trasferiti alla società, eccetera), ad un'imposta sostitutiva stabilita nelle seguenti misure: per le società irregolari costituite con atto scritto registrato nonché per le società di fatto denunciate agli effetti dell'imposta di re-

gistro e già assoggettate a detto tributo, lire 500 mila per l'atto di regolarizzazione e per la variazione nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, dei beni immobili strumentali di proprietà della società, ovvero nel cui atto di acquisto i soci siano intervenuti in nome e per conto della società; per le società di fatto, lire un milione se nell'atto di regolarizzazione figurano beni già utilizzati dalla società di proprietà del socio e che vengono conferiti alla società stessa, l'imposta è dovuta nella misura di lire un milione e mezzo, quando il conferimento ha per oggetto mobili iscritti nei pubblici registri e nella misura di lire 3 milioni quando ha per oggetto beni immobili strumentali.

La modifica introdotta nel corso dell'esame dall'Assemblea del Senato, mediante l'approvazione di un articolo aggiuntivo sottoscritto dal relatore, il cui contenuto corrispondeva alle altre proposte emendative presentate da senatori dei diversi gruppi, consistente nel differimento del termine per la regolarizzazione, merita di essere valutato positivamente. Il differimento, infatti, oltre a favorire le aziende interessate, che disporranno di un periodo più ampio per avvalersi delle disposizioni richiamate, non determina alcun svantaggio per l'erario che, evidentemente, ha tutto l'interesse che il maggior numero di aziende provveda a mettersi in regola sotto il profilo tributario. Infatti, al di là delle condizioni agevolate previste per procedere alla regolarizzazione a regime, il porsi in regola determina la emersione di imponibile in quanto le imprese interessate si troveranno nella condizione di aver esplicitato la loro effettiva capacità reddituale.

Nel corso dell'esame al Senato sono state apportate due ulteriori modificazioni riferite al testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge. La prima modifica consente di effettuare la scelta di destinare il 4 per mille dell'IRPEF al finanziamento di movimenti e di partiti politici mediante spedizione dell'apposita scheda al centro di servizio delle imposte dirette o, ove non istituito, all'ufficio delle

imposte nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale. In proposito, ricordo che la legge n. 297 ha previsto l'introduzione di un meccanismo di contribuzione volontaria al finanziamento di partiti e di movimenti politici, che si traduce nella destinazione di una quota pari al 4 per mille dell'IRPEF all'atto della dichiarazione annuale dei redditi nonché della presentazione dei modelli 101 e 102.

Accedono al contributo di cui alla citata legge n. 297 i movimenti e partiti politici qualora abbiano al 31 ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica. Il ministro del tesoro, di concerto con quello delle finanze determina, con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti, l'ammontare del fondo da assegnare ai movimenti ed ai partiti politici nonché la sua ripartizione. Tale ripartizione è effettuata tra i movimenti o i partiti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione della Camera dei deputati.

Ricordo inoltre che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 297, è rimessa ad un regolamento del ministro delle finanze l'emanazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la definizione di criteri, di termini e di modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dalla medesima legge in ordine alla destinazione del 4 per mille, assicurando la tempestività e la economicità di gestione nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

Il ministro delle finanze ha, a tal fine, provveduto ad emanare due decreti, rispettivamente in data 13 e 14 febbraio 1997, con i quali, tra le altre cose, si sono indicate le caratteristiche della scheda per la destinazione del 4 per mille. Al riguardo va segnalato che ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, recante disposizioni in materia di accertamento

delle imposte sui redditi, le persone fisiche debbono presentare la dichiarazione tra il 1° maggio e il 30 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente.

Ho voluto ricordare, in modo quasi pignolo, le scadenze previste per la presentazione delle dichiarazioni perché ad esse occorre fare riferimento per comprendere le ragioni dell'articolo aggiuntivo introdotto dal Senato al disegno di legge di conversione. Infatti, l'entrata in vigore della legge n. 2 del 1997 e l'adozione delle misure necessarie per la sua applicazione non hanno permesso ai contribuenti di disporre di un periodo di tempo sufficiente per conoscerne il contenuto, tanto più che risulterebbe vi siano state notevoli difficoltà dovute appunto alla ristrettezza dei tempi per la stampa e la distribuzione dei relativi moduli. Conseguentemente la legge, di fatto, ha avuto soltanto una limitata attuazione. Da ciò deriva l'opportunità di introdurre le disposizione recate all'articolo 2 del disegno di legge. Si tratta, in altri termini, di assicurare ai contribuenti, che intendano avvalersene, la possibilità di effettuare la scelta di destinare il 4 per mille al finanziamento dei movimenti e dei partiti politici consentendo in tal modo di dare attuazione alla legge n. 2.

Come è noto tale legge è stata ed è tuttora oggetto di valutazioni contrastanti; anche in sede di esame presso la Commissione finanze sono state avanzate riserve sui suoi contenuti. Ritengo tuttavia, come ho avuto modo di affermare in Commissione nella seduta del 24 luglio scorso, che alcune delle problematiche prospettate esulino dal contenuto della disposizione introdotta al Senato, che è diretta esclusivamente a consentire l'attuazione di una legge vigente, cosa che era risultata assai problematica per il fatto che la sua entrata in vigore è avvenuta in tempi troppo ravvicinati rispetto ai termini per la presentazione delle dichiarazioni. Si potrà quindi discutere sui contenuti della legge, eventualmente anche allo scopo di verificare la possibilità di apportare ad essa eventuali correzioni, ma

ciò dovrebbe avvenire in altra occasione e non nell'ambito dell'esame del provvedimento all'ordine del giorno che nel testo approvato al Senato si limita ad introdurre una disposizione...

PRESIDENTE. Onorevole Benvenuto, il tempo a sua disposizione è esaurito.

GIORGIO BENVENUTO, Relatore. Le chiedo allora, signor Presidente, di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna di considerazioni integrative della mia relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente senz'altro, onorevole Benvenuto.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PIERLUIGI CASTELLANI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo ringrazia il relatore e si richiama alla sua relazione in ordine alle motivazioni che sono state puntualmente illustrate e che hanno mosso il Governo ad emanare il provvedimento in discussione.

Il Governo assicura che, a suo avviso, il termine del 30 settembre è congruo; in tal senso infatti gli uffici periferici del Ministero si sono attivati per raggiungere con un'informazione puntuale i contribuenti interessati. L'informazione verrà, diciamo così, intensificata nel mese di settembre anche attraverso avvisi stampa.

Per quanto riguarda le motivazioni relative alle modificazioni introdotte dal Senato al testo del provvedimento, peraltro assai scarno nel testo approvato dal Consiglio dei ministri, il Governo si limita a ricordare che le modificazioni sono state proposte in sede parlamentare, approvate dall'aula del Senato all'unanimità e in tal senso sono state accolte dal Governo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, come direbbero i giuristi, su questo ulte-

riore decreto-legge occorre fare qualche considerazione sia in punto di fatto che di diritto.

Il fatto che qualche critica possa essere mossa a un provvedimento di soli tre articoli è alquanto significativo circa il modo di legiferare dell'esecutivo.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 1997, limitatamente al richiamato provvedimento d'urgenza, rappresenta un'ulteriore denuncia dello stato di estrema confusione in cui versa il Governo, caratterizzato sempre più dall'assenza di ogni coordinamento, principalmente nell'esercizio dell'attività legislativa finora svolta. Invero, è oramai prassi consolidata ricorrere alla decretazione d'urgenza per rimediare ad errori e ai disagi provocati ai cittadini dalla precipitosa adozione di precedenti provvedimenti legislativi. Per l'appunto, la precipitosa adozione del decreto-legge n. 79 del 1997, cui faceva cenno in maniera compiuta il presidente Benvenuto, dettato esclusivamente dalla necessità di dover tamponare, senza pensare mai di risolvere, le difficoltà di cassa in cui ci si trovava attraverso il ricorso allo strumento fiscale, diventato per la maggioranza l'unica e sola fonte da cui attingere introiti, ha obbligato il Governo ad adottare questo ulteriore decreto-legge, oggetto di conversione, concernente la proroga dal 30 giugno 1997 al 30 settembre 1997 della liquidazione e del versamento di alcune delle imposte dovute in sede di successione quando nell'asse ereditario sono presenti beni immobili o diritti reali sugli stessi.

Si può con facile profezia dubitare del fatto che questi ulteriori tre mesi saranno sufficienti a risolvere la situazione di completa disorganizzazione creata dal richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, per cui gli uffici competenti, in assenza di chiare disposizioni e di istruzioni precise, si sono trovati completamente impreparati a fornire adeguate informazioni ai cittadini contribuenti in merito al sopravvenuto obbligo di autoliquidazione di una parte di quei tributi dovuti in successione.

È questa la fretteosità cui alludevo in precedenza per quanto attiene alla decretazione d'urgenza.

Il ricorso alla proroga avrebbe potuto tuttavia rappresentare l'occasione per attivare gli uffici al fine di cercare di raggiungere determinati obiettivi, cosa che, a dispetto di quanto poc'anzi annunciato dal sottosegretario, non ci sembra sia avvenuta; non si può altrimenti pretendere di sanzionare chi non effettuerà i versamenti in questione a causa di carenza di informazione circa i sopravvenuti obblighi, perché ciò non è solo eccessivo, ma è soprattutto in netto contrasto con i principi di correttezza e di civiltà giuridica che ispirano il nostro ordinamento.

Va fatta qualche considerazione in ordine all'articolo 3 per il quale, in questo marasma legislativo e procedimentale, conseguenza della più completa disorganizzazione, oltreché della totale mancanza di lucidità e di coordinamento dell'esecutivo, non potevano mancare motivi di rilievo costituzionale, che fanno altresì dubitare della legittimità del provvedimento legislativo di cui trattasi. Invero, l'articolo 3 della legge di conversione in esame prevede che nel computo dei termini disegnati per l'esercizio delle deleghe stabilite dalla legge n. 662 del 1996 non venga considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari, per cui i termini per l'esercizio delle stesse deleghe sono stati differiti al 30 novembre 1997. A tale riguardo mi preme evidenziare che la Costituzione ha inteso vietare il trasferimento dei pieni poteri dalle Camere al Governo, per cui è da ritenere, per giurisprudenza e dottrina consolidata in tal senso, sottratta alla delegazione sia la stessa delega legislativa a favore del Governo, unitamente ad una eventuale proroga della precedente delega legislativa, sia la legge di conversione degli stessi decreti-legge.

Invero, una delega od una proroga di una precedente delega, contenuta in un decreto-legge, risulterebbe in netto contrasto con il principio costituzionale di necessità e di urgenza che giustifica l'ado-

zione di un decreto-legge e per di più mancherebbe quell'approvazione in Assemblea articolo per articolo, che deve ritenersi requisito non surrogabile di questo atto. Questo vizio originario, peraltro, non può ritenersi sanato dalla legge di conversione, stante il suo contenuto assolutamente globale. Pertanto, stando così le cose, la previsione normativa di cui all'articolo 3 della legge di conversione, disponendo per l'appunto una proroga dei termini entro i quali il Governo deve esercitare la delega precedentemente conferita con legge ordinaria, è da ritenere inequivocabilmente in contraddizione con il dettato costituzionale e quindi illegittima.

Qualche parola va spesa sull'articolo 2 di questo provvedimento legislativo, che già fa parlare di sé gli organi di informazione, per rilevare sotto il profilo tecnico che esso è conseguenza della totale assenza di coordinamento e capacità organizzativa di questo Governo. Infatti con il richiamato articolo 2 si è proceduto, sempre attraverso l'adozione di un ulteriore provvedimento legislativo, al differimento sino al 31 dicembre 1997 dei termini fissati per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi nonché dei modelli 101 e 102 dalla precedente legge del 2 gennaio 1997, n. 2, concernente la normativa per la regolamentazione della contribuzione volontaria a movimenti e partiti politici. Tale normativa assicurava, tra l'altro, una semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti che non viene realizzata né garantita dal disposto di questo articolo 2; al contrario tale articolo, nel procrastinare la scelta del contribuente di destinare il 4 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici sino al 31 dicembre 1997 anziché all'atto della dichiarazione IRPEF o presentazione dei modelli 101 e 102 mediante l'invio della scheda al centro di servizio delle imposte dirette, comporta un altro adempimento fiscale, che si aggiunge a quelli già previsti, determinando un aggravio

di adempimenti e procedure già così numerosi in materia fiscale anziché una loro semplificazione.

Vi sono anche considerazioni di natura politica da fare, colleghi. Ci stiamo sforzando tutti di far riprendere alla politica il suo primato e questa proroga, che qualcuno ha già definito vergognosa e, a detta di un opinionista dell'Ulivo, « furto con scasso e destrezza », è la riprova che stiamo percorrendo una strada sbagliata. Uno degli elementi che hanno difettato nella politica della prima Repubblica (mi si consenta di chiamarla con questo termine ormai tanto abusato) è proprio il pudore, per cui approvare questa proroga significa non avere pudore, non avere rispetto per i cittadini. Direi che è un fatto di buon gusto perché non si tratta di negare una proroga, che nei termini normali conseguirebbe a un rimpinguamento delle casse dello Stato ma di negare una proroga che consentirebbe un rimpinguamento delle casse dei partiti; né si tratta, come qualcuno ha tentato di fare (forse anche dalla mia stessa parte politica), di rimettere in discussione la legge sul finanziamento dei partiti, che pure necessita di una riflessione anche alla luce del voto sulla depenalizzazione; si tratta invece di ripristinare rispetto e considerazione della volontà dei cittadini. Né ritengo che questa proroga possa indurre i cittadini a destinare il loro 4 per mille al finanziamento dei partiti; questo obiettivo forse può essere sollecitato in modo diverso. Forse attraverso *spot* pubblicitari? Forse con la *Pubblicità progresso*? Se non ci si è riusciti fino ad ora, se solo il 4 per cento degli italiani ha inteso « donare » (lo dico fra virgolette) il 4 per mille del proprio reddito ai movimenti e partiti politici, bisogna prendere atto della volontà dei cittadini e compiere un atto di coraggio e sfatare un luogo comune, che cioè quando si tratta dei nostri interessi ci ritroviamo tutti insieme appassionatamente e per una volta almeno diamo l'esempio di essere una classe politica responsabile e rispettosa della volontà dei cittadini. Bocchiamo dunque questa proroga ed aspettiamo con fiducia la pros-

sima scadenza prevista dalla legge da noi approvata perché sicuramente domani è un altro giorno.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, presidente Benvenuto.

GIORGIO BENVENUTO, *Relatore*. Vorrei fare solo una precisazione circa la proroga citata dall'onorevole Leone e fornire un elemento di conoscenza. L'elemento è questo: la legge è stata approvata all'inizio dell'anno e non è stato possibile tenerne conto nella compilazione del modulo che è allegato al 730. Se ne è tenuto conto relativamente nel modulo del 740, nel quale sono state introdotte la scelta per l'8 per mille per l'Unione delle comunità ebraiche italiane e il modello per la scelta - che è facoltativa per i contribuenti - predisposto dal Ministero delle finanze, che non è stato reso disponibile in particolare per coloro che si avvalgono dell'apporto dei CAAF. La proroga, pertanto, consente di realizzare una situazione di *par condicio*, perché permette a tutti i contribuenti di poter fare volontariamente, in senso positivo o in senso negativo, la propria scelta.

Per il resto, è presumibile immaginare che le scelte fatte in tali condizioni non siano rilevanti. Quanto alla citazione di un 4 per cento di italiani che avrebbe fatto la scelta, vorrei ricordare al collega Leone che, ad esempio, i CAAF manderanno ai contribuenti la busta - che è chiusa - entro il 31 luglio. È pertanto evidente che, fornire dati di questo genere, vuol dire affidarsi più ad un dibattito sul futuribile piuttosto che basarsi sui dati reali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

PIERLUIGI CASTELLANI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, intervengo per ricordare nuovamente che la proroga al 30 settembre riguarda soltanto i contribuenti che hanno

presentato la dichiarazione di successione prima del 29 marzo. Si tratta quindi di contribuenti agevolmente reperibili dagli uffici, che senz'altro saranno informati di questa proroga, potendo senza dubbio assolvere nei termini l'autoliquidazione, così come è previsto dalla legge.

Per quanto riguarda le affermazioni dell'onorevole Leone relativamente all'articolo 2 che è stato introdotto dal Senato, il Governo si richiama alle dichiarazioni rese dal relatore, sulle quali concorda. Non si può oggi sapere quanti siano i contribuenti che abbiano sottoscritto il 4 per mille! Non solo, ma la successione delle operazioni, così come è stata ricordata dal relatore, sta a dimostrare come certamente non tutti i contribuenti abbiano ricevuto una congrua informazione relativa al modo in cui dovevano sottoscrivere la scheda.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge costituzionale: Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; di iniziativa del Governo; Boato: Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (830-921-1379-1421-2575-3093-3754-3836) (ore 11,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge costituzionale: Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; di iniziativa del Governo; Boato: Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Ricordo che nella seduta del 25 luglio scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Constato l'assenza del relatore di minoranza, onorevole Garra: si intende che abbia rinunciato a replicare.

Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, onorevole Maselli.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, sono piuttosto imbarazzato nel procedere a questa risposta perché è una replica ad una discussione estremamente interessante anche da un punto di vista storiografico. Come storico, mi sento quindi stranamente coinvolto da questa discussione; e non vorrei, naturalmente, lasciarmi coinvolgere troppo, perché l'argomento in esame è un altro: esso riguarda la correzione, diciamo l'aggiunta di una nota alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

In questa Camera si è assistito ad un tentativo di rivalutazione storiografica, che io riassumerò per sommi capi. Naturalmente, mi dissocio subito dalla valutazione espressa dal deputato Lembo, che è contraria alla stessa legittimazione della Repubblica: e questo non lo posso assolutamente accettare!

Tutte le altre hanno dei temi per certi versi accattivanti: Garra con la sua perorazione per l'abrogazione della XIII disposizione; Corsini con la sua dotta disquisizione, che — devo dire la verità — condivido completamente sulle responsabilità dei Savoia nell'ultimo secolo; Malgieri, invece, con la rivendicazione dei meriti storici dei Savoia nell'unità d'Italia; c'è poi l'amara lettura dell'unità da parte di Simeone, che da una parte chiede l'abrogazione, ma dall'altra legge in chiave critica la storia dei Savoia nell'ottocento, e di Diego Novelli che risale addirittura al settecento; Domenico Izzo contesta l'attribuzione del nome Savoia, ma mi pare ingiustamente perché la linea Savoia-Carignano, è minore, ma è pur sempre Savoia (è vero che il re era un principe di Carignano ma era un ramo cadetto dei Savoia che derivava dal grande generale principe Eugenio, per cui dobbiamo fare una correzione).

L'occasione è troppo ghiotta per chi, come me, è uno storico di professione prestato alla politica. Sono d'accordo con Simeone: la storia del Risorgimento e

dell'unità d'Italia va riletta, anche se avrei qualche difficoltà a riconoscere il titolo di patrioti ai cosiddetti briganti.

GUSTAVO SELVA. Versione meridionale!

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Basterebbe leggere le relazioni dei sanfedisti spagnoli venuti a combattere al loro fianco per capire che troppo patrioti non erano. È però vero che vi fossero responsabilità gravi del nuovo Stato nel massacro — come notato dal Ferrari, prontamente citato da Simeone (secondo me molto bene) — e soprattutto nell'aver creato quelle condizioni sociali da cui quella rivolta prese inizio. Probabilmente diversa sarebbe stata la storia se non fosse morto Cavour, ma intanto — ahimè — la storia è stata quella.

In altra occasione feci notare che ancora oggi noi stessi testimoniamo l'annessione dell'Italia ad uno Stato subalpino quando notiamo che corpi di questo nostro Stato hanno un'anzianità molto più grande dello Stato stesso: la Guardia di finanza ha duecento anni di storia, la polizia ne ha centottanta, mentre lo Stato italiano è nato molto più di recente. Verifichiamo veramente un assorbimento degli altri Stati in uno Stato preunitario; lo stesso nome del re, non Vittorio Emanuele I, primo re d'Italia, ma Vittorio Emanuele II in continuità con il titolo di re di Sardegna — ahimè — dà diritto a questa interpretazione.

Allora direi che è giusto invitare il Ministero della pubblica istruzione a far meditare su tutti questi fatti e sulla nostra storia, ma errore ancor più grande sarebbe dimenticare il grande valore di quegli ideali risorgimentali, che pure avevano determinato le condizioni perché poi nascesse il pur deludente Stato unitario. Il Risorgimento è stata veramente una grande stagione ideale e noi a quella stagione dobbiamo assolutamente riunirci.

Certo, Novelli, le responsabilità dei Savoia sarebbero ben precedenti. Basterebbero a mostrarlo le vicende di un

popolo sempre a loro fedele, come furono i valdesi, che ad onta del trattato di Cavour del 1561, che garantiva una certa tolleranza, si videro espulsi nel 1685, dopo essere stati tutti imprigionati ed aver perso metà dei loro membri. E non era un principe pazzo, caro collega Malgieri, ma il saggio Vittorio Amedeo II, poi primo re di Sardegna.

Ma lasciate che, da repubblicano convinto quale sono, citi il *Saul* dell'Alfieri con la sua critica alla monarchia, o l'*Enrico IV* di Shakespeare, o più ancora i versi che il primo esule del Risorgimento, Ugo Foscolo, dedica al Machiavelli, definendolo « chi temprando lo scettro ai regnatori, gli allor ne sfronda ed alle genti svela di che lacrime grondi e di che sangue ».

Concedetemi questa breve digressione storica.

Tornando al merito — naturalmente questo è l'importante — lo scatenarsi in quest'aula, pure in grande correttezza formale, dei vari punti di vista, che vanno dall'abolizione pura e semplice della XIII disposizione transitoria fino al « no » categorico alla stessa riammissione dei Savoia in Italia, mi convince l'aver scelto, su suggerimento venutomi dalla presentazione della proposta del verde Pieroni al Senato, una via mediana, che mantenendo l'attuale testo della XIII disposizione, non rinneghi quanto deciso dai padri costituenti, ma permetta una riammissione in Italia di persone che non hanno commesso i fatti che hanno determinato il giudizio dei costituenti.

GUSTAVO SELVA. Semiabolizione!

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Ho sentito in aula e più ancora nel paese che l'abrogazione potrebbe essere vista con sospetto ed anziché chiudere potrebbe riaprire polemiche annose ed astiose.

Caro Colombo, ho letto il tuo discorso, e mi scuso di non essere stato presente, con grande partecipazione. Certamente, da parte mia, non ho usato toni lievi, quasi si trattasse di cosa di poco conto.

Gli episodi che Colombo cita sono particolarmente presenti nel mio cuore e nella mia mente. Come appartenente ad una minoranza religiosa, le inaudite sofferenze inflitte agli ebrei mi toccano da vicino. Inoltre, ho il non invidiabile privilegio di essere più vecchio del sottosegretario Bettinelli: nel 1943 ero un bambino di dieci anni ed ho visto gli effetti dell'8 settembre; sono figlio di un partigiano, sospettato io stesso di essere un corriere partigiano anche se non lo ero; ho perso un cugino fucilato all'angolo della strada e porto ancora conseguenze psichiche di quelle drammatiche esperienze. Certamente il giudizio storico non muta, e finché vivo, rimarrò fedele a certi ideali; lo dico a chi mi ha scritto dicendosi deluso del mio atteggiamento. Ma se Platone mi è caro, più cara mi è la verità: il nostro Stato ed in particolare il Parlamento si sono impegnati - ed a mio parere benissimo - in una grande battaglia civile per l'abolizione della pena di morte. E noi possiamo mantenere un ostracismo che vale per generazioni posteriori a chi ha commesso le colpe? Sarebbe, secondo me, una prova di debolezza dello Stato. Non sentite una stridente contraddizione tra questi due atteggiamenti? È vero che certe dichiarazioni dei Savoia dimostrano che non sempre hanno il senso delle cose.

GENNARO MALGIERI. Non sono gli unici!

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Rispondiamo loro anche duramente. Ma stiamo attenti a processarli per quelle che, se pure gravi, sono sempre opinioni personali; infatti non possiamo colpire reati di opinione.

Certamente, deve essere chiaro che, se tornano, avranno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri cittadini e dovranno rispettare la Costituzione repubblicana e - perché no - pagare le tasse, assolutamente.

GUSTAVO SELVA. Non si rifiuteranno!

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Mi permetto, però, di dissentire da chi pensa di mettere in Costituzione una riserva di giuramento. Prima di tutto, ricordo il motto di Gesù contro i giuramenti per la natura umana; non per nulla fin dal Medioevo ci sono stati cristiani radicali, come Valdo e Francesco, che hanno fatto propri questi motti. Non per nulla anche i padri costituenti hanno escluso i professori universitari dall'obbligo di giurare. Ho ritenuto quindi che ciò fosse molto importante proprio per la libertà del pensiero. Penso invece che il collega Furio Colombo abbia ragione in merito alla preparazione da parte del Governo di un eventuale ritorno dei Savoia.

L'uso del francese (è una risposta che mi viene spontanea perché se ne è parlato in uno degli interventi) da parte di chi ha, come Vittorio Emanuele, un passaporto belga si giustifica anche con il nome vero della famiglia originaria, che era di Maurienne et Savoie, anche se poi è diventato italiano. Alla corte di Carlo Alberto si parlava ancora ufficialmente il francese. Mentre ci prepariamo all'Europa unita ed aderiamo all'accordo di Schengen sulla libera circolazione in Europa, non è possibile mantenere un divieto che mi pare anacronistico.

In conclusione, ribadisco l'invito ad un voto unitario della Camera, che so essere sofferto da una parte e dall'altra, convergendo sulla proposta della Commissione, che a mio parere non è un compromesso ma una mediazione che permette di non rinnegare la nostra storia riaffermando però il valore del diritto, che non si può né si deve mai piegare ad esigenze di parte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

PIERLUIGI CASTELLANI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Presidente, il Governo non ha nulla da aggiungere e richiama interamente le dichiarazioni già rese in quest'aula dal sottosegretario Bettinelli.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 29 luglio 1997 alle 11,30:

1. — *Seguito della discussione dei documenti:*

Proposta di modificazione degli articoli 143 e 144 del Regolamento (Audizioni di enti e istituzioni autonomi e di associazioni rappresentative; audizioni e indagini conoscitive proposte da minoranze qualificate; udienze legislative) (Doc. II, n. 6).

— *Relatori:* Armaroli e Signorino.

Proposta di modificazione degli articoli 46 e 47 del Regolamento (Numero legale in Commissione; disciplina degli effetti della mancanza del numero legale) (Doc. II, n. 7).

— *Relatori:* Grimaldi e Liotta.

Proposta di modificazione degli articoli 14 e 153 del Regolamento (Autorizzazione alla costituzione di un gruppo composto da deputati appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute dalla legge) (Doc. II, n. 8).

— *Relatori:* Grimaldi e Liotta.

Proposta di modificazione dell'articolo 48-bis del Regolamento (Sanzioni per assenza dai lavori parlamentari) (Doc. II, n. 15).

— *Relatore:* Lembo.

Proposta di modificazione dell'articolo 96 del Regolamento (Sede redigente) (Doc. II, n. 16).

— *Relatore:* Bicocchi.

Proposta di modificazione degli articoli 135-bis, 135-ter, 138-bis e 139-bis del Regolamento (Interrogazioni a risposta immediata; interpellanze urgenti; ammissibilità degli atti di sindacato ispettivo) (Doc. II, n. 17 e allegato).

— *Relatori:* Armaroli e Signorino.

Proposta di modificazione degli articoli 13, 14, 15, 15-bis, 24, 83, 85, 96-bis, 116, 118-bis, 119 e 125 del Regolamento (Costituzione di componenti politiche nel gruppo misto) (Doc. II, n. 20).

— *Relatori:* Guerra e Lembo.

Proposta di modificazione degli articoli 16-bis, 23, 24, 25, 25-bis, 40, 44, 69, 79, 81, 83, 85-bis, 86, 87, 94, 96-bis e 154 del Regolamento (Riorganizzazione del procedimento legislativo e strumenti per migliorare la qualità delle leggi) (Doc. II, n. 26).

— *Relatori:* Guerra e Tassone.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2540 — Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (*Approvato dal Senato*) (4014).

— *Relatore:* Fioroni.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2582 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione (*Approvato dal Senato*) (4019).

— *Relatore:* Benvenuto.

La seduta termina alle 12,10.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO GIORGIO BENVENUTO SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 4019.

GIORGIO BENVENUTO, *Relatore*. Quanto alla seconda modifica apportata dal Senato al testo del disegno di legge, va rilevato che si tratta di una disposizione diretta in primo luogo a prevedere che nel computo dei termini previsti per l'espressione dei pareri da parte della Commissione bicamerale di cui al comma 13 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, non venga considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Come è noto, la Commissione parlamentare, composta da 15 senatori e 15 deputati, è stata istituita per l'esame dei decreti legislativi da adottare in attuazione delle deleghe fiscali previste dalla medesima legge n. 662.

Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti, con la possibilità di chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere nel caso in cui ciò si renda necessario per la complessità della materia, ovvero per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo.

È peraltro prevista l'applicazione del cosiddetto « silenzio-assenso », qualora il termine per l'adozione del parere (anche se prorogato) sia trascorso senza che la Commissione si sia espressa: in questo caso, infatti, il parere si intende dato favorevolmente.

La disposizione che è stata introdotta al Senato è diretta appunto ad evitare che, nell'impossibilità della Commissione di concludere prima della sospensione dei lavori parlamentari l'esame degli schemi di decreti sin qui trasmessi dal Ministro delle finanze, si applichi la regola del « silenzio-assenso ». Va peraltro considerato che la Commissione ha sin qui svolto un lavoro intenso e approfondito, esaminando alcuni schemi di decreti vertenti su questioni di notevole importanza in materia tributaria, quali la disciplina dell'accertamento con adesione e della concilia-

zione giudiziale, le semplificazioni degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l'armonizzazione delle basi imponibili del lavoro dipendente sotto i profili fiscale e previdenziale, e la disciplina dei servizi autonomi di cassa. Inoltre, è in corso di svolgimento l'esame dello schema di decreto relativo alla revisione della normativa IVA. La complessità delle questioni oggetto dei diversi schemi di decreti fin qui esaminati ha richiesto che si procedesse ad alcuni indispensabili approfondimenti; d'altra parte, nel rispetto del dettato della legge di delega, il Governo ha provveduto a trasmettere al Parlamento altri provvedimenti non meno importanti, quali quelli relativi alle sanzioni tributarie non penali, alla revisione del trattamento dei redditi di capitale e al regime fiscale delle cosiddette ONLUS, che tuttavia non è stato possibile esaminare per la ristrettezza dei tempi a disposizione.

Alla luce di queste considerazioni, mi sembra quindi che la disposizione introdotta al Senato debba essere valutata positivamente, poiché consente alla Commissione di proseguire con maggiore serenità i suoi lavori, senza l'assillo della incombente scadenza dei termini per l'espressione dei pareri sugli schemi di decreti già inviati. Ricordo, inoltre, che nel medesimo articolo aggiuntivo inserito al Senato, insieme alla disposizione cui ho fatto riferimento, si è stabilito che i termini per l'esercizio delle deleghe di cui allo stesso articolo 3 della legge n. 662, sono tutti fissati al 30 novembre 1997, fatta eccezione per quelli relativi alle deleghe per la revisione ed il completamento della disciplina delle sanzioni non penali, per le quali i termini rimangono fissati al 28 dicembre 1998. Al riguardo si può rilevare che nel caso della delega di cui al comma 143 dell'articolo 3 la disposizione in commento non modifica il termine per l'esercizio della delega, essendo esso già fissato allo scadere degli 11 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 662. Peraltro, per quanto concerne le deleghe di cui ai commi 120, 143, 134 lettera l) e 138 dell'articolo 3 della

citata legge n. 662, la previsione dello spostamento dei termini non comporta alcuna conseguenza pratica, essendo i relativi schemi di decreto stati poi adottati definitivamente dal Governo.

Desidero inoltre ricordare che nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione sono stati presentati alcuni emendamenti che tuttavia non è stato possibile esaminare nel merito, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione. Il disegno di legge, infatti, è stato assegnato alla Commissione il 21 luglio; il suo esame si è svolto nelle sedute del 23 e del 24 luglio, e quindi in tempi assai limitati, anche a causa dell'andamento dei lavori dell'Assemblea e dalla conseguente sconvocazione delle Commissioni già dalle ore 10. Per questo motivo, desidero manifestare la mia gratitudine

per i colleghi della Commissione finanze che hanno consentito che l'esame si concludesse in tempo utile per l'avvio della discussione in Assemblea nella giornata odierna.

In conclusione, auspico che il provvedimento sia approvato senza apportare modificazioni al testo del Senato, in modo da consentire la conversione del decreto-legge n. 185.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografia alle 15,30.

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

